

17350/09



ESENTE REGISTRAZIONE - ESENTE BOLLI - ESENTE DIRITTI

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Impiego  
pubblico  
privatizzato,  
inquadramento,  
disciplina  
transitoria

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VINCENZO CARBONE	- Primo Presidente -	R.G.N. 12519/2006
Dott. SALVATORE SENESE	- Presidente di sezione -	R.G.N. 15179/2006
Dott. ANTONINO ELEFANTE	- Presidente di sezione -	Cron. 17350
Dott. GUIDO VIDIRI	- Consigliere -	Rep.
Dott. MASSIMO ODDO	- Consigliere -	Ud. 09/06/2009
Dott. GIOVANNI SETTIMI	- Consigliere -	PU
Dott. FRANCESCO FELICETTI	- Consigliere -	
Dott. ANTONIO SEGRETO	- Consigliere -	
Dott. SAVERIO TOFFOLI	- Rel. Consigliere -	

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 12519-2006 proposto da:

CESPA VITTORIO, elettivamente domiciliato in ROMA,  
presso lo studio dell'avvocato PASQUINI GIANNI (STUDIO  
BERNETTI), rappresentato e difeso dall'avvocato DI  
LORENZO VINCENZO, giusta delega a margine del ricorso;

**ricorrente**

**contro**

COMUNE DI ORTONA;

2009

684

***intimato***

sul ricorso 15179-2006 proposto da:

COMUNE DI ORTONA (00149620692), in persona del Sindaco pro-tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA PRINCIPESSA CLOTILDE 2, presso lo studio dell'avvocato PAOLANTONIO NINO, rappresentato e difeso dall'avvocato CERCEO GIULIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;

***controricorrente e ricorrente incidentale***

***contro***

CESPA VITTORIO;

***intimato***

avverso la sentenza n. 600/2005 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il 22/07/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/06/2009 dal Consigliere Dott. SAVERIO TOFFOLI;

udito il P.M. in persona dell'Avvocato Generale Dott. DOMENICO IANNELLI che ha concluso per l'accoglimento del ricorso incidentale (a.g.a.); assorbito il ricorso principale.

## SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso del maggio 2000 Vittorio Cespa, assumendo di essere dipendente di ruolo del Comune di Ortona e di espletare la propria attività lavorativa presso il III settore-Assetto del territorio con il profilo professionale di “custode coordinatore cimiteri”, attribuitogli con provvedimento del sindaco in data 25.11.1997, cui aveva fatto seguito, nell’ambito della delibera della Giunta comunale del 7.1.1999 (di approvazione regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi), il riconoscimento del IV livello dell’accordo collettivo all’epoca applicato, con qualifica di “esecutore - custode coordinatore cimiteri”, chiedeva al Tribunale di Chieti di dichiarare l’illegittimità della determinazione dirigenziale n. 150 del 25.8.1999 nella parte in cui lo aveva inquadrato nella categoria B (posizione economica B1) del CCNL per il comparto Regioni Autonomie locali del 31.3.1999 e 1.4.1999, e di disporre quindi il suo inquadramento nella categoria C e nella relativa posizione economica, con il profilo professionale di “custode coordinatore dei cimiteri” e la corresponsione di tutte le differenze retributive spettanti nonché la regolarizzazione della posizione assicurativa e previdenziale. Il Tribunale accoglieva la domanda.

Il Comune di Ortona proponeva appello, deducendo, in via pregiudiziale, il difetto di giurisdizione del giudice adito.

La Corte d’appello dell’Aquila rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione. Nel merito accoglieva il gravame, ritenendo infondata la tesi secondo cui in sede di inquadramento effettuato ai sensi dell’art. 7, primo comma del CCNL del 1999 si sarebbe dovuto tenere conto della mansione specifica di “coordinatore”, che sarebbe stata attribuita con provvedimento del 25.11.1997. Infatti, secondo la Corte, l’operazione di inquadramento, prevista dal CCNL, non aveva il fine di operare una revisione della pianta organica, e neppure una ricognizione delle posizioni dei dipendenti, essendo stata prevista, secondo l’espressa enunciazione del testo contrattuale, la pura e semplice attribuzione di una diversa denominazione, con

STW

corrispondenza esatta, e vincolante, rispetto alla precedente denominazione. In altri termini, il mero mutamento della classificazione dell'appellato, da dipendente della quarta qualifica funzionale a dipendente con posizione economica B1, non poteva costituire occasione per l'auspicato riconoscimento di una qualifica superiore a quella corrispondente alla trasposizione obbligata dalla vecchia alla nuova classificazione. Né poteva ritenersi, in relazione alle regole sulla progressione in carriera dei pubblici dipendenti, che si determinasse un avanzamento in base ad una riclassificazione del posto ricoperto.

Vittorio Cespa propone ricorso per cassazione affidato a due motivi. Il Comune di Ortona resiste con controricorso e propone ricorso incidentale condizionato relativamente alla giurisdizione. Memorie di entrambe le parti.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

I due ricorsi devono essere riuniti (art. 335 c.p.c.).

Il primo motivo del ricorso principale denuncia violazione e falsa applicazione del CCNL relativo alla revisione del sistema di classificazione del personale del comparto regioni ed autonomie locali.

Si lamenta che la Corte di merito, benché la qualifica corrispondente alle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente fino al 1999, di responsabile coordinatore dei cimiteri, non fosse ricompresa nell'elenco dei profili professionali di cui all'allegato A - e quindi non potesse attuarsi alcun automatismo nella individuazione dell'inquadramento in base alla nuova regolamentazione contrattuale -, non abbia ritenuto ricorrere al disposto di cui all'art. 3, 6° comma, del CCNL, secondo cui "gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi rispetto ad essi e li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'allegato A".

MS

In concreto, per procedere ad un corretto reinquadramento, nella specie avrebbe dovuto considerarsi il complesso delle mansioni effettivamente svolte dal ricorrente, tenendo presenti le norme generali regolatrici della materia e in particolare il d.P.R. n. 285/1990 (regolamento di polizia mortuaria) e le altre norme che ne valorizzavano il ruolo di incaricato di pubblico servizio, da cui derivavano qualità e caratteristiche della prestazione tali da giustificare l'equiparazione al personale ricompreso nella categoria C (come per esempio il custode mandamentale).

Il secondo motivo denuncia insufficiente motivazione circa un fatto decisivo.

Si lamenta che la Corte di merito abbia erroneamente interpretato la domanda come tendente ad ottenere semplicemente l'attribuzione di una qualifica superiore. La parte infatti aveva chiesto la valorizzazione dell'attività effettivamente prestata mediante una corretta trasposizione del profilo professionale rivestito nell'ambito del nuovo inquadramento secondo i principi dettati dal CCNL per l'ipotesi di impossibilità di trasposizione automatica per profili professionali non corrispondenti con quelli esemplificati dal CCNL.

Il Comune di Ortona, in via incidentale e condizionata all'accoglimento del ricorso principale, denuncia difetto di giurisdizione in relazione al disposto di cui all'art. 45, comma 17, del d.lgs. n. 80/1978.

Si deduce che nella domanda il diritto all'inquadramento in una categoria superiore è fatto discendere dal decreto in data 15.11.1997 di nomina del ricorrente a custode coordinatore cimiteri, cioè ad un momento anteriore al 30 giugno 1998.

Il motivo principale non merita accoglimento.

L'art. 7 del CCNL 31.3.1999 per la revisione del sistema di classificazione del personale delle regioni e delle autonomie locali prevede che il personale in servizio sarebbe stato inserito nel nuovo sistema di classificazione secondo le prescrizioni della allegata tabella C, in base alla categoria e al trattamento economico fondamentale in

STU

godimento (cfr. Cass., Sez. un., 29 aprile 2008 n. 10823) e non è in questione la correttezza della applicazione nella specie di questa disciplina transitoria.

Il ricorrente, d'altra parte, non propone una corretta interpretazione di questa normativa contrattuale e dell'art. 3, sesto comma, quando sostiene la rilevanza nella specie di quest'ultima disposizione.

Al riguardo è opportuno ricordare che l'art. 3 prevede la classificazione del personale in quattro categorie, da A a D, individuate, mediante descrizione dello "insieme dei requisiti professionali necessari per lo svolgimento delle mansioni pertinenti a ciascuna di esse", dalle declaratorie riportate nell'allegato A (commi 1 e 4) e che viene fatto rinvio al citato allegato anche per la descrizione "a titolo esemplificativo" di alcuni profili relativi a ciascuna categoria, aventi la funzione di descrivere "il contenuto professionale delle attribuzioni proprie della categoria" (comma 5). E' anche precisato che gli enti, in relazione al proprio modello organizzativo, identificano i profili professionali non individuati nell'allegato A o aventi contenuti professionali diversi da essi e "li collocano nelle corrispondenti categorie nel rispetto delle relative declaratorie, utilizzando in via analogica i contenuti delle mansioni dei profili indicati a titolo esemplificativo nell'allegato A" (comma 6).

Ebbene la collocazione e il tenore letterale della disciplina appena esaminata rendono evidente che con la stessa le parti contrattuali hanno solamente voluto indicare un criterio guida per la delineazione di ulteriori profili professionali relativi alle varie categorie, ai fini di un'integrazione, in relazione ai modelli organizzativi dei vari enti, della griglia di classificazione delle mansioni fornita dal contratto nazionale. Risulta invece del tutto assente la volontà di derogare alle regole dettate dall'art. 7 per la classificazione nell'ambito delle nuove categorie del personale in servizio, regole peraltro coerenti con il principio informatore del pubblico impiego, anche dopo la privatizzazione dei relativi rapporti di lavoro, secondo cui di per sé lo svolgimento di

MS

determinate mansioni non assicura il diritto al corrispondente inquadramento, secondo i criteri dettati dall'art. 2103 c.c.

Il ricorso principale deve quindi essere rigettato.

Consegue l'assorbimento del ricorso incidentale, in applicazione del principio, di recente enunciato da queste Sezioni unite, che, anche alla luce del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, secondo cui fine primario di questo è la realizzazione del diritto delle parti ad ottenere risposta nel merito, il ricorso incidentale proposto dalla parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che investe questioni pregiudiziali di rito, ivi comprese quelle attinenti alla giurisdizione, o preliminari di merito, ha natura di ricorso condizionato, indipendentemente da ogni espressa indicazione di parte, e deve essere esaminato con priorità solo se le questioni pregiudiziali di rito o preliminari di merito, rilevabili d'ufficio, non siano state oggetto di decisione esplicita o implicita (ove quest'ultima sia possibile) da parte del giudice di merito. Qualora, invece, sia intervenuta detta decisione, tale ricorso incidentale va esaminato dalla Corte di cassazione, solo in presenza dell'attualità dell'interesse, sussistente unicamente nell'ipotesi della fondatezza del ricorso principale (Cass. Sez. un. 6 marzo 2009 n. 5456).

Le spese del giudizio sono regolate in base al criterio della soccombenza (art. 91 c.p.c.).

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi; rigetta il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale, Condanna il ricorrente a rimborsare alla controparte le spese del giudizio in Euro tremilacinquento oltre Euro duecento per esborsi, oltre spese generali, IVA e CPA secondo legge.

Così deciso in Roma, il 9 giugno 2009.

Il Consigliere est.

Il Presidente

**IL CANCELLIERE**  
Giovanni Giambattista

7

Depositata in Cancelleria  
oggi **24 LUG. 2009**  
IL CANCELLIERE  
Giovanni Giambattista